

## Tariffe. Scontro al Tar Lombardia tra Forum referendari e regolatore

# Autorità idrica: non sta a noi avallare la nazionalizzazione

**Giorgio Santilli**

ROMA.

Comincia oggi, davanti al Tar Lombardia, la battaglia legale sulla tariffa per i servizi idrici definita nel 2012, con il metodo tariffario transitorio, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i sistemi idrici. All'attacco dell'ente di regolazione del settore c'è «Acqua bene comune» che riunisce i movimenti referendari sull'acqua e la Federconsumatori, oltre ad alcuni singoli gestori che sollevano questioni più di dettaglio. A spiegare quale sia la vera sfida, al di là degli aspetti tecnici, è la stessa Autorità nella memoria difensiva davanti al Tar con cui in 108 pagine ribatte alle contestazioni dettagliatamente una per una. L'argomento usato a pagina 78 è però quello che meglio dà il senso della battaglia. «Non si può chiedere all'Autorità - afferma la memoria - come fanno le associazioni ricorrenti di invadere le competenze di altri organi, costringendo surrettiziamente lo Stato a procedere alla nazionalizzazione del settore, tramite l'introduzione di una regolazione discriminatoria verso i soggetti gestori... e implicitamente incentivando la gestione esclusiva da parte dello Stato e degli altri Enti territoriali».

Sullo sfondo della gara di fioretto che si apre sugli aspetti tecnici si staglia quindi la vera posta in palio: la «nazionalizzazione» del settore o ripubblicizzazione integrale. Il Forum per l'acqua non fa mistero, d'altra parte, di chiedere un'interpretazione del referendum del giugno 2011 che preveda in futuro due soli strumenti per il finanziamento degli investimenti: finanza pubblica (soprattutto Cassa depositi e prestiti e forme di bond locali) e fiscalità generale. La prima nelle stime del Forum dovrebbe coprire

16,8 miliardi, la seconda 23,2 miliardi in 20 anni. Inevitabile la preoccupazione delle imprese di gestione (si veda sul Sole 24 Ore di ieri la posizione di Federutility) su uno scenario che leggherebbe lo sviluppo del settore a uno sforzo tanto gravoso delle casse dello Stato in una fase come questa.

Ma vediamo quali sono i principali motivi di ricorso del Forum. Si possono sintetizzare in tre punti: mancato rispetto dell'esito referendario là dove «si stanno facendo rientra-

### BOTTA E RISPOSTA

I referendari parlano di «tariffa truffa» dell'Aeeg contestando l'inserimento dei costi finanziari  
La replica: non è profitto

### I LIMITI DEL REGOLATORE

L'Autorità non può «invadere le competenze di altri organi incentivando la gestione esclusiva dello Stato o degli Enti locali»

re dalla finestra i profitti garantiti per i gestori sotto la denominazione di "costo della risorsa finanziaria"; illegittimità della retroattività della tariffa, approvata a fine 2012 ma applicata all'intero 2012; la presa a base della determinazione delle nuove tariffe 2012-2013 delle vecchie tariffe del piano di ambito, non tenendo conto della «qualità del servizio reso e degli investimenti pregressi effettivamente effettuati».

Il primo punto è il punto-chiave perché la «nazionalizzazione» passerebbe proprio per l'eliminazione del riconoscimento di ogni costo finanziario in tariffa e quindi di ogni forma di prestito bancario o finan-

ziario "privato". La risposta dell'Autorità è duplice: la prima, portante, è il richiamo al principio vincolante affermato in sede europea del «full cost recovery», cioè della integrale copertura dei costi. Anche per la Consulta che ammise i referendum non si può prescindere da questo punto di riferimento. Tra i costi, ci sono anche quelli finanziari e devono essere «efficientati». Il Forum contesta questo principio che però è saldamente presente in tutta la legislazione italiana ed europea. L'Autorità, quindi, può solo applicarlo, non potendo certo ignorare o disapplicare una norma di legge.

In seconda battuta, l'Autorità nega che l'onere finanziario individuato nel metodo tariffario garantisca profitti per i gestori in violazione dell'esito referendario. Viene ricordato, in particolare, proprio come, a differenza del vecchio sistema, il nuovo metodo tariffario garantisca il riconoscimento dei costi degli investimenti effettuati solo ex post, evitando aumenti tariffari per investimenti solo programmati ma non effettuati. Infine, il metodo tariffario è costruito in modo che il costo finanziario sia prossimo allo zero in caso di finanziamento interamente pubblico: è cioè neutro non solo verso la forma di gestione ma anche verso la forma di finanziamento.

Sulla irretroattività, l'Autorità ricorda che il tema della decorrenza temporale del nuovo sistema è stato oggetto di una decisione del Consiglio di Stato che ha esplicitamente considerato illegittima la vecchia tariffa per il solo secondo semestre 2011, dall'esito referendario fino alla fine del vecchio sistema, legittimando il nuovo sistema tariffario dal 1° gennaio 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA